

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2094)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 14 giugno 1962

(V. Stampato n. 3535)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 12 luglio 1962

Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La disposizione dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1955, n. 42, si applica alle rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in esecuzione del regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai capitali che per i titolari delle rendite stesse ossero eventualmente garantiti in caso di morte.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo è posto a carico del Fondo per scopi di pubblica utilità di cui all'articolo 15, terzo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966. L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a prelevare dal Fondo stesso l'importo necessario ad integrare le riserve matematiche

che per la corresponsione delle rendite e dei capitali nella misura prevista dalla legge 12 febbraio 1955, n. 42.

Art. 3.

Per i dipendenti tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale delle assicurazioni provvederà al trasferimento in diretta proprietà delle polizze loro intestate per il valore corrispondente agli effettivi premi versati dall'Ente zolfi italiano in base alle convenzioni a suo tempo stipulate.

Art. 4.

Sono abrogati il penultimo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, il regio decreto 3 novembre 1921, n. 1863, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, e successive modificazioni, concernenti il trattamento di previdenza per il personale tecnico ed amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia.